

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità sicurezza e regolarità del lavoro";
- il D.lgs. 23.12.97 n. 469, recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che, a norma dell'art. 8, co. 4, della L. n. 68/1999, le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato;

Visti:

- il D.P.R. n.333 del 10/10/2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n.68/99", ed in particolare l'art. 9, relativo alle graduatorie per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità;
- il D.P.R. n. 246 del 18/06/97, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici ed in particolare la tabella allegata che definisce i criteri per la formazione della graduatorie;

Richiamati in particolare:

- l'art. 17, comma 3, lett. b, della L.R. n. 17/2005, "NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO" che prevede che la Giunta della Regione Emilia-Romagna individui i criteri per la formazione delle graduatorie delle persone con disabilità;

- la propria deliberazione n. 1872 del 31/10/2000 "PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI. PRIME DISPOSIZIONI APPLICATIVE AI SENSI DELLA L. 68/99 E DELLA L.R. 14/00";

Considerata l'opportunità di uniformare sul territorio regionale i criteri e le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui trattasi;

Ritenuto di modificare il punto 3 "Modalità di realizzazione degli avviamenti e formazione degli elenchi nonché delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art.8, c. 4)" dell'Allegato A) della citata deliberazione n. 1872/2000, limitatamente alla parte relativa ai criteri, così come meglio dettagliato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto delle discipline speciali relative a specifiche categorie o professionalità di persone con disabilità relativamente alle quali i predetti criteri non trovano applicazione;

Valutata la necessità di una ampia diffusione verso i soggetti interessati dei nuovi criteri e modalità che concorrono alla formulazione delle graduatorie;

Considerato che il Sistema Informativo Lavoro regionale (SILER)verrà implementato delle funzioni relative al trattamento delle graduatorie definite secondo i nuovi criteri e le nuove modalità contenute nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a partire dal 1°luglio 2007;

Ravvisata, altresì, la necessità, al fine di garantire un'applicazione omogenea sul territorio regionale della legge 12 marzo 1999, n. 68 di fornire orientamenti interpretativi, quanto alla sua applicazione;

Ritenuto di approvare l'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli orientamenti interpretativi sopra citati;

Acquisiti i pareri del Comitato di Coordinamento Interistituzionale e della Commissione Regionale Tripartita in data 14 dicembre 2006;

Sentita altresì la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla L.R. 21 agosto 1997, n. 29, in data 18 luglio 2006;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/01, della propria deliberazione n. 447/03 e successive modifiche ed integrazioni, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di modificare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, il punto 3 dell'Allegato A) della propria deliberazione n. 1872/2000, limitatamente alla parte relativa ai criteri per la formazione delle graduatorie delle persone appartenenti alle categorie protette di cui alla L.n. 68/99, così come meglio dettagliato nell'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, l'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, "Orientamenti interpretativi quanto all'applicazione della L. 12 marzo 99, n. 68";
- 3) di confermare in ogni altra parte la già citata deliberazione n. 1872/2000;
- 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Formazione delle graduatorie delle persone appartenenti alle categorie protette di cui alla L. 68/99, in presenza di richiesta numerica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati obbligati.

Sono individuati criteri per la formazione delle graduatorie delle persone, con disabilità e non, prese in considerazione dalla l. n. 68/1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

A partire dall'entrata in vigore della presente deliberazione, per ridurre il carico degli adempimenti amministrativi e concentrare le attività sulla realizzazione delle politiche attive, non vengono più formate graduatorie provinciali annuali delle persone, con disabilità e non, di cui agli articoli 1 e 18, l. n. 68/1999, le quali risultino disoccupate ed aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

Le Province, in presenza di richiesta numerica, predispongono pubblico avviso, dando adeguata e diffusa informazione dell'occasione di lavoro.

Chi è interessato deve presentarsi personalmente nel luogo indicato mediante pubblico avviso, ovvero conferire delega ad altri: diverse modalità di adesione possono essere individuate dalle Province, tenendo conto della condizione delle persone coinvolte.

Le persone da avviare presso i datori richiedenti sono individuate sulla base di graduatorie dei candidati alle specifiche occasioni di lavoro presenti nel pubblico avviso, tenuto conto di condizioni personali desunte dalla diagnosi funzionale nonché delle capacità professionali e delle conoscenze necessarie individuate dai datori di lavoro, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato Tecnico. A tal proposito le Province dovranno garantire l'aggiornamento delle diagnosi funzionali, ove siano modificate le condizioni di disabilità, nonché l'adeguamento delle capacità professionali derivanti da percorsi formativi e lavorativi.

Per soggetto disoccupato ai fini della presente deliberazione si intende quanto regolamentato dalla Delibera di Giunta 901

del 10/5/2004 - modifica alla deliberazione n. 810 del 5/5/2003 - "indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle province dei principi fissati nel D. Lgs del 21/04/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442".

Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, la misura del reddito annuale derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa, percepito il quale si possa acquisire e conservare lo stato di disoccupazione, è quella fissata per la generalità dei lavoratori dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 181/2000, nel testo sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 297/2002, nell'importo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione IRPEF.

La graduatoria è così formata:

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.

I. Carico familiare:

Si fa riferimento a quanto rilevato tramite autocertificazione corrispondente allo stato di famiglia.

Risulta a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno, secondo quanto previsto per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone da considerare, ove a carico, sono:

1. coniuge o convivente disoccupato che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

2. figli minorenni;
3. figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o disoccupati che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
4. fratelli e sorelle minorenni;
5. coniugi, figli, fratelli o sorelle, se invalidi permanentemente inabili al lavoro.

II. Situazione economica e patrimoniale del lavoratore:

Si prenderà in considerazione il reddito complessivo ai fini IRPEF, risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il reddito verrà accertato tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

III. Anzianità di iscrizione:.

Viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento mirato, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'anzianità d'iscrizione è quella effettivamente maturata all'atto di pubblicazione dell'avviso pubblico, con un tetto massimo di 60 mesi, oltre al quale non si matura ulteriore punteggio.

IV. Grado di invalidità:

Concorrono alla formazione delle graduatorie, oltre a quanto stabilito dai punti da I, II e III, i punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R. 246/97, relativi al grado di invalidità.

B) Valutazione degli elementi.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni:

- I. per ogni mese di anzianità pregressa alla data dell pubblico avviso : punti -1, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni;
- II. per ogni persona a carico: punti -12;
- III. per i redditi annui lordi (reddito lordo = reddito complessivo) a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
- Fino alla soglia di reddito stabilita dalla delibera regionale n. 901 del 10/5/2004 per la perdita dello stato di disoccupazione del disabile, verrà attribuito un punteggio pari a zero, al superamento di tale soglia si attribuiranno +48 punti; per ogni ulteriori 700 euro si applicheranno + 12 punti.
 - Per i soggetti non disabili la soglia che dà diritto al punteggio zero è quella stabilita per la perdita dello stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 181/2000, nel testo sostituito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 297/2002, nell'importo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione IRPEF. Analogamente ai soggetti disabili, anche per questi ultimi, superata tale somma, si attribuiranno +48 punti, e per ogni ulteriori 700 euro + 12 punti.
- IV. a tutte le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio categorie	Punteggio
91-100%	- 28	1 ^a cat.	- 28
81- 90%	- 24	2 ^a cat.	- 24,5
71- 80%	- 20	3 ^a cat.	- 21
61- 70%	- 16	4 ^a cat.	- 17,5
51- 60%	- 11,5	5 ^a cat.	- 14
41- 50%	- 7,5	6 ^a cat.	- 10,5
33- 40%	- 3,5	7 ^a cat.	- 7
		8 ^a cat.	- 3,5

Ai sordomuti ed ai ciechi parziali con residuo visivo 00 non superiore a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%. Tale percentuale viene attribuita con l'entrata in vigore della presente deliberazione; resta ferma la validità delle determinazioni provinciali precedentemente emanate.

Ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al 100 %.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore. In caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione; in caso di ulteriore parità, precede il più giovane d'età, ai sensi dell'art.3 comma 7 Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Fermo restando che la graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro prese in considerazione nel pubblico avviso, la stessa può essere utilizzata, nel termine di sei mesi, anche per sostituire persone avviate non assunte o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

Al fine di favorire l'inserimento al lavoro, le persone con disabilità possono aderire a più occasioni lavorative, tra quelle oggetto della stessa chiamata sui presenti predisposta dalla Provincia, e (limitatamente agli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici) essere avviate a selezione per più posti, tra quelli contemporaneamente oggetto dell'asta.

Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 della L. 68/99, in attesa di una disciplina organica, che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati, salvo quelli specifici riferiti alla disabilità.

C) Informazioni sulla nuova modalità

Le Province, in sede di prima applicazione della presente deliberazione, dovranno dare ampia e capillare informazione sulle nuove modalità di formazione delle graduatorie, attraverso i mezzi più idonei. In particolare si farà riferimento a:

- avvisi nei locali dei CPI;

- pubblicazioni sui portali Web delle singole Province, conformi al disposto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- pubblicazioni cartacee nelle varie modalità per permetterne l'accessibilità a tutte le disabilità;
- ogni altra forma di comunicazione utile anche in formato alternativo (ad es. scrittura braille).

Dovranno essere informati:

- tutti gli iscritti alle liste del collocamento mirato con modalità diverse a secondo il tipo di disabilità;
- le associazioni e le federazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale;
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- gli ordini provinciali dei commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro;
- i Comuni, per le opportune iniziative di divulgazione.

D) Tempi di applicazione

In sede di prima applicazione e nelle more dell'approntamento del nuovo supporto informatico, coerente con le indicazioni del presente atto, si dispone che le regole contenute nel presente allegato siano operative dal 1° luglio 2007. Le Province possono prorogare nel frattempo la validità delle attuali graduatorie uniche provinciali.

E) Tutela del diritto alla riservatezza

La graduatoria è formata nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

F) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

I provvedimenti normativi e/o regolamentari, che hanno introdotto criteri e procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.

Orientamenti interpretativi, quanto alla applicazione della legge. 12 marzo 1999, n. 68.

Vengono adottati i seguenti orientamenti interpretativi:

- A. Art. 4, co. 1, in materia di computo degli appartenenti alle categorie protette, ex art. 18, co. 2, l. n. 68/1999, agli effetti della determinazione del numero di persone disabili da assumere.**

Tutte le persone già assunte ai sensi della l. n. 482/1968, disabili e non disabili, vanno escluse dal computo del personale, a questi effetti.

- B. Art. 3, co. 5, in materia di sospensione degli obblighi di assunzione.**

Anche a proposito delle procedure di mobilità, come espressamente sancito in relazione all'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, la sospensione degli obblighi opera esclusivamente "per il singolo ambito provinciale".

- C. Elezione di domicilio.**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 8 della L. 68/1999, le persone con disabilità devono avere eletto domicilio nel territorio provinciale ed essere inserite nell'elenco anagrafico di uno dei Centri per l'Impiego dello stesso territorio.